



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Annullamento in autotutela dell'atto impugnato e regolazione delle spese

Sentenza del 22.6.2026, dep. 1.7.2026, n.4162/2026
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 7

Composizione Pres. Fortunato, Est. Caputi.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

Massima

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO
TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Annullamento dell'atto impositivo in sede
di autotutela - Liquidazione delle spese - Criteri – Individuazione - Fattispecie.

Nell'ipotesi di annullamento in autotutela dell'atto impositivo impugnato, la
regola della compensazione delle spese cede al criterio della soccombenza
virtuale, fondato sul principio di causalità, potendo essere disposta la
compensazione solo ove non sia ravvisabile un'invalidità originaria dell'atto
successivamente annullato, né constino ipotesi di negligenza
dell'amministrazione. (Fattispecie di impugnazione di cartella di pagamento
riferita ad imposta di registro per atti giudiziari, con la quale la parte contribuente
aveva eccepito la infondatezza della richiesta, stante l'avvenuto pagamento
dell'imposta di registro reclamata da parte del debitore esecutato, con
conseguente avvenuto sgravio della cartella).

Rif. normativi Decreto Legisl. 31/12/1992, n. 546 art. 17bis

Rif. Conf.
giurisprudenziali Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20750 del 22/07/2025 (Rv. 675399 - 01)

Vedi
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 33157 del 29/11/2023 (Rv. 669583 - 01)
Anno pubbl. 2026